

MOVIMENTO SINDACALE

il Sindacato dei cittadini

Direzione, Redazione ed Amministrazione, via Matteotti 20/1 – 38100 TRENTO – Direttore ERMANO MONARI – Direttore Responsabile GIUSEPPE MORELLI – Stampa ROTALTYPE (Mezzocorona) – Autorizzazione Tribunale di Trento n. 253 – Spedizione in abbonamento postale art. 2, comma 20/c, legge 662/96, Filiale di Trento.

LE PAGINE FISCALI

ASSISTENZA FISCALE E SERVIZI

ANNO 2005

a cura del

CENTRO SERVIZI UIL del TRENTO s.r.l.
via Matteotti n. 20/1 TRENTO - tel. 0461-376100

Con la cortesia e disponibilità che lo contraddistingue, il personale del CAF UIL del Trentino mette a disposizione la propria competenza e professionalità per assistervi nelle pratiche fiscali e per offrirvi servizi sempre più utili.

VI RICORDIAMO LE SCADENZE PIU' IMPORTANTI E LE NOVITA'

Modello 730	Presentazione dai primi di marzo al 31 maggio
Modello UNICO	Presentazione dal mese di maggio al 31 luglio
Dichiarazione ICI per variazione possesso Bollettino ICI	<ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 giugno • acconto entro il 30 giugno saldo entro il 20 dicembre
Modelli ISEE ed ISEEU	Le scadenze per la presentazione sono prescritte dagli enti interessati
Dichiarazione reddituale per ITEA	Entro il 30 settembre
Denuncia di successione	Entro i 12 mesi successivi al decesso

Le novità più importanti

La documentazione e i dati per la dichiarazione 2005	pag. 3
Il nuovo sistema di calcolo dell'IRPEF applicato ai redditi del 2005.....	pag. 7
L'esenzione ICI nel comune di Trento	pag. 11



A pagina 12 troverete l'elenco delle nostre sedi principali e di tutti i recapiti.



Le dichiarazioni dei redditi

	Modello 730	Modello UNICO
COS'E'	Dichiarazione annuale dei redditi riservata a lavoratori dipendenti e pensionati che non siano in possesso di partita iva	Dichiarazione annuale che può fare qualsiasi tipo di contribuente e l'unica dichiarazione che può essere fatta a nome dei defunti dai loro eredi
Requisiti necessari	Avere un datore di lavoro per il periodo giugno luglio	Per i lavoratori autonomi essere in possesso di partita IVA
Utilità ed obbligo di presentazione	-per il lavoratore ed il pensionato che possieda più di un reddito (da lavoro, da fabbricato, da capitale etc.) -per coloro che desiderino recuperare l'IRPEF versata attraverso il meccanismo delle detrazioni di imposta o deduzione del reddito	-Tutti i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA - Gli eredi per i propri defunti
Differenze fra i due tipi di dichiarazione	-il conguaglio a rimborso ed a debito viene effettuato direttamente dal datore di lavoro -il tutto viene fatto con la prima busta paga -viene apposto dal CAF il visto di conformità a conferma della veridicità dei dati esposti	- il conguaglio fiscale è a carico del contribuente - in caso di rimborso si attende la liquidazione da parte del ministero delle finanze - in caso di debito è necessario effettuare personalmente i versamenti in banca o alla posta - non viene apposto alcun visto da parte del CAF

CONGUAGLI E VERSAMENTI

Mod.730	Conguaglio direttamente in busta paga a partire dal mese di luglio
	Blocco del secondo acconto con comunicazione al sostituto di imposta entro il 30 settembre
Mod.Unico	Versamento entro il 20 giugno
	Se effettuato fra il 21 giugno ed il 20luglio il pagamento deve essere maggiorato dello 0,40% Trasmissione telematica viene effettuata nel periodo 15 maggio - 31 ottobre



SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni dei redditi vengono elaborate direttamente su appuntamento. Cercate il recapito più vicino a casa vostra consultando l'elenco a pag. 12.

PRENOTATE L'APPUNTAMENTO ed informatevi telefonando allo **0461 - 376100**

MODELLO 730	Dai primi giorni di marzo al 31 maggio
MODELLO UNICO	Dalla metà di maggio al 20 luglio

!!!!!!IMPORTANTE!!!!!!

TARIFFA RISERVATA PER ISCRITTI AL SINDACATO
E' OBBLIGATORIO PRESENTARSI MUNITI DI TESSERA SINDACALE per ottenere la tariffa agevolata agli iscritti ai sindacati UIL, CGIL e CISL.

Documentazione da allegare



- DICHIARAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE : modello 730/2004 e modello UNICO/2004
- **PER I PENSIONATI INPS e INPDAP: lettera RED che verrà inviata con il CUD**
- REDDITI da lavoro o pensione: modello CUD del datore di lavoro o dell'ente pensionistico, indennità di disoccupazione mobilità etc.
- REDDITI DI CAPITALE (solo per le partecipazioni qualificate): dichiarazioni rilasciate dalle banche in merito ad investimenti non tassati alla fonte in modo definitivo
- **CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE, DEL CONIUGE E DI TUTTI I FAMILIARI A CARICO**
- DATI DEL DATORE DI LAVORO o ENTE PENSIONISTICO presso il quale si avrà una posizione almeno nei mesi di giugno – luglio – agosto
- DATI RELATIVI A FABBRICATI E TERRENI :
 - certificato catastale
 - tipo di utilizzo e importi percepiti per le locazioni come da contratto con aggiornamento ISTAT
 - giorni e percentuale di possesso
 - per aree fabbricabili il valore commerciale ai fini ICI e ricevuta di eventuale versamento del 4% a seguito di perizia di stima
- ACCONTI VERSATI NELL'ANNO PRECEDENTE: modello f24 presentato in banca o in posta

DOCUMENTAZIONE PER DETRAZIONI E DEDUZIONI

- Spese sanitarie: parcelle visite mediche specialistiche e non, per interventi chirurgici, scontrini/ricevute fiscali con o senza ricetta medica per acquisto di farmaci, mezzi per la deambulazione di soggetti con difficoltà motorie, acquisto protesi, spese di assistenza specifica ai portatori di handicap, spese veterinarie etc.
- interessi ed accessori di mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale (compresa parcella notaio per la sola stipula del mutuo);
- ricevute di versamento canoni di locazione e relativo contratto se trattasi di contratto a canone convenzionato ex l. 431/98 art.2, comma3
- certificazione degli istituti su polizze vita, infortuni (per queste non sono sufficienti le ricevute di pagamento), società di mutuo soccorso, partiti politici, ONLUS (solo se pagate con bollettino postale o bonifico), associazioni di promozione sociale
- ricevute di pagamento tasse scolastiche per medie superiori, università e corsi di specializzazione post laurea
- fatture pagamenti per spese funebri di congiunti
- ricevute di versamento contributi obbligatori (COLF, EMPAM, ENPAF, INPS), contributi volontari, ricongiunzioni, previdenza complementare, contributi per pensioni casalinghe, assegni periodici al coniuge separato, RC Auto 2004: il tagliando dove è indicata la parte del prezzo di assicurazione relativa al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale)
- bonifici bancari per il pagamento di spese sostenute nel 2004 per la ristrutturazione edilizia di immobili adibiti ad uso di abitazione, raccomandata di invio comunicazione al Centro Operativo di Pescara, dichiarazione degli amministratori per le spese di ristrutturazione del condominio

DOCUMENTAZIONE:

E' necessario presentarsi all'appuntamento con la documentazione IN ORIGINALE.

Chi desidera trattenere gli originali deve portare i documenti anche in FOTOCOPIA



LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2005 (IMPOSTA RELATIVA ALL'ANNO 2004)

Per la dichiarazione dei redditi che si andrà a presentare fin dalle prossime settimane non ci sono grosse sorprese.

Le più importanti novità riguardano gli *utili* percepiti per il possesso di azioni (=dividendi) e i contributi versati all'INPS da chi ha avuto *prestazioni occasionali* per importi superiori a 5.000 euro.

DIVIDENDI: Con la nascita dell'IRES (la nuova imposta che pagano le società e che sostituisce l'IRPEG) gli utili distribuiti hanno perso il credito d'imposta. Infatti le *partecipazioni non qualificate*, anche quelle estere se passano attraverso un intermediario italiano (es. le banche), verranno tassate in modo definitivo con l'aliquota del 12,50% (cosiddetta 'cedolare secca'). Pertanto coloro che nel 2004 hanno percepito dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, a differenza degli altri anni non dovranno indicarli nella dichiarazione dei redditi. Invece nei casi non tanto frequenti (tra i lavoratori) di possesso di *azioni qualificate*, i dividendi dovranno essere portati in dichiarazione (modello 730 o Unico) e tassati per il 40%.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PORTA A PORTA: Se nel corso del 2004 hanno superato i 5.000 euro, dovevano iscriversi alla gestione separata INPS e pagare il relativo contributo.

Ricordiamo comunque brevemente quale è il sistema di calcolo dell'IRPEF adottato nel corso dell'anno 2004 e che sarà utilizzato per l'elaborazione dei modelli 730 e UNICO 2005

Sono scomparse le detrazioni per lavoro dipendente ed è stata introdotta la "deduzione" (=riduzione del reddito tassabile/la cosiddetta "no tax area") di 3.000 €. annui per tutti i redditi, ed una ulteriore deduzione di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti, oppure di 4.000 euro per i pensionati, oppure di 1.500 euro per i lavoratori autonomi in contabilità semplificata.

Questa deduzione spetta interamente per i dipendenti con redditi fino a 7.500 euro, per i pensionati fino a 7.000 euro per gli autonomi fino a 4.500 euro; per chi ha solo 'altri redditi' fino a 3.000 euro.

Oltre questo limite la deduzione diminuirà gradatamente, fino a scomparire, per i dipendenti al superamento dei 33.500 euro, per i pensionati al superamento dei 33.000 euro, per gli autonomi al superamento dei 30.500 euro, per i possessori di soli 'altri redditi' al superamento dei 29.000 euro.

In caso di *contemporanea presenza* di redditi di lavoro dipendente/pensione/autonomo, le deduzioni *non sono tra loro cumulabili*. Si sceglie quella più favorevole.

I pensionati possessori della sola abitazione principale ed eventualmente terreni fino a 186,92 euro non pagheranno imposte fino ad una pensione di 7.500 euro.

Per le pensioni comprese tra 7.500 e 7.800 ci sarà un correttivo per evitare che l'aumento di reddito oltre i 7.500 euro comporti un pagamento di imposta superiore all'aumento stesso.

Queste deduzioni non rilevano ai fini del calcolo delle addizionali: significa che gli imponibili per le addizionali saranno diversi (maggiori) rispetto all'imponibile IRPEF.

Sull'imponibile, al netto della deduzione di cui sopra, verranno applicate le nuove aliquote: 23% fino a 15.000 euro - 29% da 15.000 a 29.000 euro - 31% da 29.000 a 32.600 euro - 39% da 32.600 a 70.000 euro - 45% oltre 70.000 euro.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: in sede di dichiarazione dei redditi si potrà optare per il sistema di tassazione relativo agli anni di imposta 2003 o 2002 qualora fossero più convenienti.



DETRAZIONE PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO:

- 1 - il **limite annuo massimo** della detrazione per il 2004 è rimasto a **48.000 €.**; le spese continueranno ad essere detratte in 10 rate; per le persone con almeno 75 anni le spese potranno essere detratte in 5 rate; per quelle con almeno 80 anni, in 3 rate;
- 2 - se i lavori del 2004 sono la **continuazione di quelli negli anni precedenti**, per il calcolo del limite massimo annuo di 48.000 € bisognerà tener conto della spesa complessivamente sostenuta;
- 3 - nel caso di **ristrutturazione di interi fabbricati da parte di imprese**, con successiva rivendita delle unità immobiliari entro il 30 giugno 2005, l'acquirente potrà godere della detrazione del 36% su un importo pari al 25% del costo risultante dall'atto di vendita (**massimo 48.000 €**);
- 4 - sono agevolati anche gli interventi per **l'eliminazione dell'amianto e per stabilizzare gli edifici**;
- 5 - **in caso di morte nel 2004**, le detrazioni non godute dal defunto passano per intero a chi ha la 'detenzione materiale e diretta del bene alla data del 31 dicembre 2004.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. richiesta e successivo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o D.I.A. (dichiarazione inizio attività), se dovuta.
2. compilazione e spedizione del modulo per la richiesta di detrazione in data anteriore a quella stabilita per l'inizio dei lavori; il plico deve essere inviato presso l'ufficio di Pescara con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno
3. **REGOLA:** sono detraibili le spese sostenute e pagate esclusivamente con bonifico bancario che deve indicare la legge di riferimento, il cf. dell'ordinante e la Partita IVA del beneficiario
4. **ECCEZIONE:** solamente per le spese per oneri di urbanizzazione, le ritenute d'acconto per il professionista autore del progetto (geometra, architetto etc) e per l'acquisto di un immobile totalmente ristrutturato non è necessario il versamento con bonifico bancario
5. possono essere detratte le spese fino a che è efficace la autorizzazione edilizia, se dovuta

GLI INTERVENTI OGGETTO DI DETRAZIONE DEL 36%

Sono interessati esclusivamente gli interventi di **ristrutturazione** di tutti gli immobili adibiti ad uso di abitazione (sono quindi esclusi i negozi, i magazzini etc.), senza distinzione fra case di abitazione principale e seconde case.

Le principali ipotesi di ristrutturazione sono: sulla proprietà privata esclusiva manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione barriere architettoniche, interventi di bonifica amianto. Per le parti condominiali, oltre quelle già elencate, anche la manutenzione ordinaria. La detrazione è prevista anche per la costruzione e l'acquisto (*vedi di seguito) di box auto pertinenziali

Nell'elenco di spese detraibili sono comprese anche quelle relative a:

- **RISPARMIO ENERGETICO.** Possono essere oggetto di detrazione le spese per opere finalizzate al risparmio energetico (ad esempio acquisto di caldaie o stufe che abbiano una resa minima non inferiore al 70%). **Il rispetto dei requisiti per il risparmio energetico secondo le vigenti leggi deve essere certificato dal rivenditore.**
- **ACQUISTO BOX AUTO PERTINENZIALE.** La normativa di riferimento contempla la possibilità di detrazione a favore degli acquirenti di **box auto pertinenziali già realizzati e di nuova costruzione**. Il box deve essere acquistato direttamente dall'impresa che lo ha costruito e la detrazione compete però esclusivamente per le spese di realizzazione, appositamente certificate dall'impresa venditrice.

*Quanto riportato in questa pagina non affronta tutti gli aspetti della materia, ma solo quelli fondamentali e che, per nostra esperienza, riguardano le questioni che i contribuenti sottopongono con più frequenza.



ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE* **INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IPOTECARIO**

Sono interessati a questa particolare detrazione gli acquirenti di un'abitazione (e relativa pertinenza) con mutuo ipotecario destinata ad essere luogo di abitazione principale.

Questi i requisiti principali per avere diritto alla detrazione:

TERMINI E SCADENZA PER LA STIPULA DEL MUTUO

MUTUO ANTERIORE AL 2001 (fino al 31.12.2000) PER ACQUISTO

Il contratto di mutuo ipotecario deve essere stato stipulato almeno 6 mesi prima o entro i 6 mesi successivi alla data di acquisto dell'immobile. L'immobile doveva essere stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal rogito o dall'assegnazione dell'immobile.

MUTUO SUCCESSIVO AL 2001 (dal 01.01.2001) PER ACQUISTO

Il contratto di mutuo ipotecario deve essere stato stipulato almeno 12 mesi prima o entro i 12 mesi successivi alla data di acquisto dell'immobile. L'immobile doveva essere adibito ad abitazione principale entro i 12 mesi successivi al rogito.

MUTUO PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Il contratto di mutuo ipotecario deve essere stato stipulato sei mesi prima o sei mesi dopo la data di inizio lavori. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale non oltre sei mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori.

MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE EX ART. 31 lett. C o D, legge 457/78

Il contratto di mutuo per ristrutturazione deve essere stipulato 6 mesi prima o sei mesi dopo la data di inizio lavori. La detrazione è concessa per le sole ristrutturazioni effettuate ai sensi dell'art. 31, lett. C o D, legge 457/78. Di tale normativa deve esservi traccia nel contratto di mutuo o nella concessione edilizia. **IMPORTANTE:**

Per ottenere la detrazione è necessario esibire copia del contratto di mutuo. E' consigliabile esibire anche copia della concessione edilizia.

IMPORTANTE. Sul contratto di mutuo deve essere indicato in maniera esplicita che la somma verrà utilizzata per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile.

TITOLARITA' DEL MUTUO e TITOLARITA' DELL'IMMOBILE DI ABITAZIONE

Ha diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo solamente colui che contemporaneamente è proprietario (o assegnatario in caso di cooperativa) dell'immobile, intestatario del mutuo (a parte gli assegnatari in cooperativa) e che dimori abitualmente presso il medesimo immobile.

IMPORTI DETRAIBILI

Sono detraibili le somme erogate a titolo di interessi passivi per un massimo di € 3.615,19 complessivi (€ 2.582,28 se il mutuo è per ristrutturazione o costruzione dell'abitazione principale).

Nel caso di mutuo per costruzione o ristrutturazione gli interessi vengono detratti tenendo conto dell'ammontare delle spese di costruzione o ristrutturazione sostenute nell'anno; **ESEMPIO** Se a fronte di un mutuo di € 100.000,00.- si sono sostenute spese solamente per € 30.000,00.- (30% della somma a mutuo), possono essere detratti gli interessi solamente per la medesima percentuale, ovvero al 30%.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

1. copia della certificazione bancaria di avvenuto pagamento (non gli avvisi di scadenza delle rate!)
2. copia del contratto di mutuo (solo per costruzione o ristrutturazione di abitazione principale)
3. copia della fattura del notaio per la sola parte relativa alla stipula del mutuo (in caso di unica fattura per compravendita e mutuo, il notaio può rilasciare certificazione con scorporo dell'importo relativo al contratto di mutuo)

*Quanto riportato in questa pagina non affronta tutti gli aspetti della materia, ma solo quelli fondamentali e che, per nostra esperienza, riguardano le questioni che i contribuenti sottopongono con più frequenza.

IL NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELL'IRPEF APPLICATO AI REDDITI PERCEPITI NEL 2005



Dal 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 'cosiddetta' riduzione delle tasse. Come i lavoratori avranno già verificato sulla propria busta paga, la riduzione tocca solamente i redditi molto alti. Per gli altri, solo qualche briciola. In compenso l'introduzione di un 'Reddito non tassabile per carichi familiari (NO TAX FAMILY AREA) ha reso ancor più complicato ed incomprensibile il calcolo dell'IRPEF.

1 - RIDUZIONE DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO, MODIFICA DELLE RELATIVE ALIQUOTE ED ELIMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE, LAVORO AUTONOMO. -

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE IRPEF
<i>(al NETTO delle DEDUZIONI PER NO TAX AREA E FAMILIARI A CARICO) PER</i>	
fino € 26.000	23%
Oltre 26.000 e fino a 33.500	5.980 + 33%
Oltre 33.500 e fino a 100.000	8.455 + 39%
Oltre 100.000 (aliquota di solidarietà + 4%)	34.390 + 43%

Queste modifiche, anche con i carichi familiari di cui al punto 2, **non comportano risparmi significativi fino a € 20.000**, ma consistenti vantaggi per i redditi più alti (oltre 50.000 euro).

2 - INTRODUZIONE DEL REDDITO NON TASSABILE PER CARICHI FAMILIARI (NO TAX FAMILY AREA) AL POSTO DELLE DETRAZIONI.-

Le 'detrazioni' per familiari a carico sono state sostituite dalle 'deduzioni' dall'imponibile (cosiddetta No Tax Family Area). Anche le detrazioni per lavoro dipendente o pensione sono state eliminate.

Per ogni persona a carico si possono dedurre complessivamente (e teoricamente) dal proprio reddito i seguenti importi:

- € 3.200 per il coniuge a carico
- € 2.900 per ogni figlio a carico
- € 3.450 per ogni figlio minore di 3 anni
- € 3.200 per il primo figlio quando manca un genitore
- € 3.700 per ogni figlio portatore di handicap
- € 2.900 per ogni altra persona a carico che conviva con il contribuente.

Inoltre è stata inoltre introdotta una nuova deduzione per un importo massimo complessivo di

€ 1.820 per spese documentate (a differenza delle altre deduzioni che sono forfettarie) sostenute per l'assistenza di persone non-autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se non a carico e/o non conviventi.

Le deduzioni per figli o familiari a carico possono essere ripartite tra tutti gli aventi diritto (esempio, tra i genitori), ma, come vedremo in seguito, non conviene quasi mai.

Le deduzioni hanno la particolarità di **diminuire con l'aumentare del reddito**, fino a scomparire del tutto per redditi molto alti, con lo stesso meccanismo utilizzato per il calcolo della NO TAX AREA. Esattamente saranno azzerate ad un limite di reddito derivante dalla somma di € 78.000 più l'importo delle deduzioni teoriche spettanti per ogni familiare a carico.

E' pertanto conveniente, se possibile, che uno solo dei genitori si prenda a carico i figli (o gli altri familiari), ed di solito quello con il reddito minore. Negli anni scorsi invece le detrazioni venivano di solito attribuite al 50% ciascuno e spettavano sempre, anche per redditi molto alti, anche se con importi minori.

Contrariamente a quanto detto sopra, in presenza di un **reddito eccessivamente basso**, si dovrà verificare la convenienza a ripartire le deduzioni sui due genitori, anche con percentuali diverse. Potrebbe infatti succedere che la somma delle deduzioni per lavoro dipendente/pensione e per familiari

a carico sia superiore al proprio reddito. Quindi una parte delle deduzioni, quella non necessaria per diminuire il reddito, potrà essere attribuita all'altro genitore.

Una considerazione opposta va fatta per redditi particolarmente alti: pur in presenza di una deduzione minore, si potrebbe avere un maggior risparmio d'imposta a causa dell' aliquota più elevata che non verrà applicata se si prendono a proprio carico i familiari.

Attenzione: i datori di lavoro ed gli enti pensionistici sono stati autorizzati ad utilizzare i dati in loro possesso per il 2004 nel predisporre le buste paga di gennaio: quindi probabilmente avranno attribuito le deduzioni per familiari a carico con la stessa percentuale del 2004. In tal caso bisognerà attivarsi personalmente presso i datori di lavoro per modificare la situazione (con conguaglio di fine anno) o in sede di dichiarazione dei redditi attribuendo le deduzioni nella maniera più conveniente.

P.S.: Particolarità sulla deduzione di € 1.820 per le persone non autosufficienti.

Come tutte le spese per i portatori di handicap, quest' agevolazione spetta anche per le persone non a carico e non conviventi. Si tratta di importo massimo complessivo indipendentemente dal numero delle persone assistite; è da suddividere proporzionalmente tra tutte le persone che hanno sostenuto la spesa. La documentazione della spesa deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa e della persona assistita. Questa deduzione si aggiunge a quella già esistente per le spese sanitarie generiche e di assistenza specifica con personale qualificato sostenute per i portatori di handicap.

3 - ALTRE NOVITA' CHE RIGUARDANO L' ANNO 2005.

ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE:

Fino al 31/12/2004 le aliquote IRPEF in vigore nel 2003 e 2004 erano irrilevanti per la tassazione degli arretrati; si applicavano infatti le aliquote del 2002 (aliquota minima 18%).

Dal 01/01/2005 saranno tassati con le aliquote del 2005, e quindi con l'aliquota minima del 23%.

Si ricorda che per il TFR l'aliquota minima del 23% era entrata in vigore già nel 2003!

Diffidare quando qualcuno dice che si sono abbassate le tasse...

TASSAZIONE DEGLI AFFITTI :

Nella lotta agli affitti in nero è stata introdotta una norma particolare, una specie di tassa minima (*minimum tax*). Bisognerà infatti dichiarare per l'IRPEF un affitto minimo pari al 10% del valore ai fini dell'imposta di registro (120 volte la rendita catastale aumentata del 5%). In pratica, si dovrà moltiplicare la rendita catastale base per 126; sul risultato così ottenuto si calcherà il 10%. Questa norma però non riguarda i contratti concordati agevolati.

Inoltre, in caso di *accertata mancata registrazione* di un contratto d'affitto, il fisco presumerà che quel contratto fosse in vigore anche nei 4 anni precedenti, salvo prova contraria da parte del contribuente.

Bisognerà far attenzione che la mancata registrazione del contratto comporterà automaticamente la *nullità del contratto stesso*: sarà come se quel contratto non fosse stato mai stipulato.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI CON PAGAMENTO DEL 4%

E' stata prorogata al 30/06/2005 la possibilità di rivalutare i terreni (e le partecipazioni societarie) possedute al 01/07/2003 con il pagamento del 4% del valore indicato in una apposita perizia giurata, evitando maggiori prelievi fiscali al momento della vendita. E' prevista anche una specie di sanatoria per coloro che hanno pagato entro il 30/09/2004, ma non hanno provveduto a richiedere la perizia giurata.

INPS e INPDAP

MODELLO RED e RICHIESTA REDDITO



La compilazione di questi due modelli viene richiesta dagli enti pensionistici per valutare la situazione economica ai fini di una verifica dell'esattezza dell'ammontare della pensione.

*** L'INPS invia in un'unica busta il modello CUD ed il modello RED!**

*** L'INPDAP invio il modello RED separatamente!**

Che fare	Recarsi al CAF con la lettera RED spedita dall'INPS o con la RICHIESTA REDDITO spedita dall'INPDAP
Cosa comunicare	Comunicare i propri redditi, comprese le pensioni estere
Quando presentarsi	Dal momento del ricevimento della lettera e non oltre il 31 maggio 2004

MODELLO ISEE

La certificazione ISEE rappresenta, con un indicatore numerico, la situazione economica del nucleo familiare.

Il E' importante comprendere che il valore ISEE non rappresenta la somma dei redditi del nucleo familiare !!

Sempre più enti pubblici richiedono la certificazione ISEE per determinare l'ammontare delle tariffe richieste per usufruire dei servizi offerti.

Dove si richiede	La certificazione ISEE si richiede all'ufficio CAF UIL più vicino a casa tua
I dati da comunicare	<p>Ai fini del calcolo del valore ISEE è necessario fornire i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico - redditi di lavoro, pensione, fabbricati etc. di tutti i membri del nucleo familiare - situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare al 31.12.2004 di ogni membro del nucleo familiare - per chi vive in affitto copia del contratto di locazione registrato ed ammontare del canone annuo
Scadenze	la certificazione ISEE può essere richiesta in qualsiasi momento ma deve essere consegnata agli enti che la richiedono entro le scadenze prescritte

Certificazione ISEE per i servizi nel territorio della provincia di Trento:

-Comune di Trento: tariffa asilo nido, tariffa di compartecipazione alla retta per le RSA, tariffa agevolata per l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

-Provincia Autonoma di Trento: tariffa trasporto studenti, tariffa trasporto disabili

UNIVERSITA' degli Studi di Verona e di Venezia - IUAV

Richiedono le attestazioni ISEE - ISEEU necessarie ad ottenere:

- agevolazioni ed esonero dalle tasse universitarie
- agevolazione sul servizio di ristorazione
- determinazione del diritto di assegnazione degli alloggi universitari

TELECOM ITALIA Richiede l'attestazione ISEE per le tariffe agevolate sul canone telefonico

I MODELLI RED, RICHIESTA REDDITI E ISEE SONO ELABORATI GRATUITAMENTE!



I SERVIZI PER LA CASA

I.T.E.A. anagrafica reddituale annuale

Dimenticate code e attese!

Già dal 2003 potete consegnare o farvi compilare le schede richieste da ITEA direttamente presso gli uffici del Centro Servizi UIL!

Cosa è la dichiarazione	e' l'autocertificazione relativa a redditi e proprietà immobiliari di tutta la famiglia, richiesta per la determinazione del canone locativo
Chi la deve presentare	tutti gli assegnatari degli alloggi ITEA
Cosa dovete portare	<ul style="list-style-type: none"> - la lettera e i moduli inviati da ITEA - i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare - i dati catastali di eventuali fabbricati posseduti - una copia della carta di identità dell'assegnatario dell'alloggio
Quando	entro la scadenza prescritta da ITEA 30 settembre 2004
Cosa fa il caf	provvede a prendere in consegna, compilare e trasmettere direttamente ad ITEA in via telematica le vostre schede

IL SERVIZIO PER LA RACCOLTA E LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI ITEA E' DEL TUTTO GRATUITO.

PER I SOLI ASSEGNATARI APPARTENENTI ALLA COSIDETTA FASCIA ALTA ITEA PRELEVA L'AMMONTARE DI 2 EURO ALL'ANNO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI

Chi è interessato	Tutti i possessori di fabbricati e/o terreni
Dichiarazione Oppure Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione contenente gli estremi del fabbricato e del terreno - deve presentarla chi acquista o venda fabbricati e/o terreni, chi ha variato la destinazione d'uso dell'immobile (ad es. da abitazione principale a secondaria) - presentazione entro: giugno dell'anno successivo alla variazione NB. La dichiarazione non è più obbligatoria in caso di successione ereditaria
BOLLETTINO ICI ANNUALE O SEMESTRALE	Versamento imposta con bollettini postali alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> - acconto : 30 giugno (50% di quanto versato nel 2003) - saldo : 20 dicembre

DENUNCIA DI SUCCESSIONE

Contrariamente a quanto spesso si dice, non è solo il Notaio a poter svolgere le pratiche di Successione.

Il Centro Servizi UIL del Trentino assiste da anni, con competenza e professionalità, coloro che hanno bisogno di avviare e portare a termine una pratica di successione.

Il servizio prevede l'assistenza completa: oltre alla compilazione della dichiarazione di successione, provvederemo alla registrazione degli immobili a nome degli eredi sia all'Ufficio Tavolare che al Catasto.

Il tutto viene garantito inoltre con un notevole risparmio di denaro rispetto ai prezzi praticati dagli studi notarili

COMUNE DI TRENTO - IMPOSTA ICI

NOVITA' DEL 2005-ESENZIONE ICI NEL COMUNE DI TRENTO



Il Centro Servizi UIL del TRENINO
in collaborazione con il Comune di Trento
presenta



A decorrere dal giorno 1 gennaio 2005 i proprietari di appartamenti affittati con contratti a canone convenzionato sottoscritti dal giorno 1 gennaio e successivi saranno esentati dal pagamento dell'imposta ICI.

Fino ad oggi l'aliquota di imposta prevista per gli immobili in affitto era del 6 per mille.

Se però il contratto praticato era sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 3 l. 431/98 (con canone convenzionato), l'aliquota veniva abbassata al 4 per mille.

Il comune di Trento, con delibera di giunta di data 20.12.2004 n. 388 ha stabilito che gli immobili locati con contratto di locazione a canone convenzionato sono, per l'anno 2005, esenti dall'imposta ICI.

I requisiti per poter usufruire di questa esenzione sono i seguenti:

- l'immobile deve essere affittato con contratto stipulato secondo i requisiti stabiliti dagli Accordi Territoriali sottoscritti fra le associazioni di proprietari ed inquilini e depositato presso il Comune di Trento in data 28 aprile 2003
- il contratto deve essere stato firmato almeno il giorno 1 gennaio 2005 e successivi con decorrenza almeno al 1 gennaio 2005
- in considerazione della esistenza di un canone di locazione determinabile fra un valore minimo e massimo secondo la fascia di appartenenza dell'immobile, l'esenzione è praticata solamente se l'importo del canone è compreso fra il valore minimo e il valore intermedio.
- per potere usufruire della esenzione è necessario farsi rilasciare una apposita attestazione dal CAF (che, fra i suoi servizi, offre anche la consulenza in merito alla stesura e alla registrazione del contratto di locazione); sarà poi lo stesso CAF a provvedere al deposito delle attestazione presso l'Ufficio Tributi del Comune di Trento.

C'è inoltre da ricordare che la stipula di un contratto di locazione a canone convenzionato, confrontato con uno cosiddetto ordinario, permette al proprietario dell'immobile di risparmiare fino al 30% delle imposte sui redditi percepiti dal medesimo fabbricato

Presso gli uffici del CAF troverete personale preparato che vi fornirà tutta l'assistenza necessaria alla stesura del contratto di locazione secondo gli Accordi Territoriali, alla determinazione del canone da applicare e provvederà dai propri uffici alla registrazione del contratto in via telematica, senza dover passare dalla banca e dalla Agenzia delle Entrate.



LE NOSTRE SEDI E I NOSTRI SPORTELLI

Il Centro Servizi UIL del Trentino S.R.L. lo trovate presso:

Sede-----TRENTO, via Matteotti 20/1-----tel. 0461 376100

Uffici periferici-----ROVERETO, via Calcinari 19-----tel. 0464 436242

RIVA del GARDA, via Liberazione 7-tel. 0464 554298

Sportello ----- STRIGNO, via Roma 12-----tel. 0461 762911

Per il periodo marzo-maggio 2005 sono inoltre disponibili anche i seguenti recapiti

Ala	c/o Centro Soc.Zendri	tutti i giovedì del mese	dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 - 17.30
Aldeno	c/o Casa Maestranzi	2° e 4° mercoledì del mese	dalle 10.00 alle 12.00
Arco	Viale Palme 1	tutti i lunedì	dalle 09.00 alle 11.30
Arco	Viale Palme 1	tutti i martedì	dalle 14.30 alle 17.00
Baselga di Piné	C/o Coop. "Casa"	1° e 3° martedì del mese	Dalle 8.30 alle 12.30
Besenello	Centro Anziani 0464 830187	1° e 3° venerdì del mese	dalle 09.00 alle 11.00
Bleggio Superiore	c/o Municipio – fraz. Larido	1° e 3° martedì del mese	dalle 10.00 alle 12.00
Caderzone	c/o Municipio	2° e 4° giovedì del mese	dalle 09.30 alle 12.00
Carbonare	c/o Centro Civico	2° e 4° mercoledì del mese	dalle 16.30 alle 18.00
Castellano	c/o Municipio	1° e 3° lunedì del mese	dalle 16.45 alle 18.00
Cembra	c/o Municipio	2° martedì del mese	dalle 15.00 alle 18.00
Centa San Nicolò	c/o Municipio	1° lunedì del mese	dalle 15.00 alle 18.00
Cles	Via Degasperì 38	tutti i mercoledì 0463-235472 tutti i venerdì su appuntamento	dalle 14.30 alle 17.30 0461 376100
Condino	c/o vecchio Municipio	2° e 4° martedì del mese	dalle 09.30 alle 11.30
Daone	c/o Municipio	2° e 4° martedì del mese	dalle 14.00 alle 16.00
Dorsino	c/o Municipio	1° e 3° martedì del mese	dalle 14.30 alle 15.30
Dro'	c/o Casa Sociale	Tutti i lunedì	dalle 15.00 alle 16.00
Fiavè	c/o Municipio	1° e 3° martedì del mese	dalle 08.40 alle 09.45
Isera	c/o Municipio	1° e 3° mercoledì del mese	dalle 08.30 alle 09.30
Lardaro	c/o Centro Anziani	2° e 4° martedì del mese	dalle 16.30 alle 17.30
Lenzima	c/o Casa Comunale	1° e 3° mercoledì del mese	dalle 09.45 alle 10.45
Mezzolombardo	c/o UNIPOL	1° e 3° giovedì del mese	dalle 15.00 alle 18.00
Nogaredo	c/o Municipio	1° e 3° lunedì del mese	dalle 08.30 alle 09.30
Nomi	c/o Loc. Comunale	1° e 3° giovedì del mese	dalle 08.30 alle 09.30
Padergnone	c/o Municipio	1° e 3° mercoledì del mese	dalle 14.00 alle 16.00
Patone	c/o Loc. Comunale	1° e 3° mercoledì del mese	dalle 11.00 alle 12.00
Pedersano	c/o Bar Brunetto	1° e 3° giovedì del mese	dalle 11.00 alle 12.00
Pergine Valsugana tel. 0461 538281	c/o Studio Sistema Contabile, viale Dante n. 20	tutti i martedì e giovedì	dalle 9.00 alle 12.00 dalle 14.00 e 17.00
Pietramurata	c/o Centro Sociale	tutti lunedì	dalle 18.00 alle 19.00
Pomarolo	c/o Loc. Comunale	1° e 3° giovedì del mese	dalle 09.45 alle 10.45
Ragoli	c/o Centro Anziani	2° e 4° giovedì del mese	dalle 14.00 alle 15.00
S.Lorenzo in Banale	c/o Municipio	1° e 3° martedì del mese	dalle 15.30 alle 16.30
S.Sebastiano	c/o Casa Comunale	2° e 4° mercoledì del mese	dalle 15.00 alle 16.00
Svignano	c/o Municipio	1° e 3° lunedì del mese	dalle 15.00 alle 16.00
Tione	via Roma n. 17 0465 326324	2° martedì del mese	Dalle 9.00 alle 12.00
Vallarsa	c/o Municipio	1° e 3° lunedì del mese	dalle 10.30 alle 12.00